

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

**Seduta n. 455**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

65° Resoconto stenografico

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005**

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 3  
GUBETTI (FI), relatore ..... 3

**(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici**

**(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio**

**(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64,**

**66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici**

**(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio**

**– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi atti-**

**menti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

\* PRESIDENTE ..... Pag.3, 6, 10  
\* BUCCIERO (AN) ..... 7  
CAVALLARO (Mar-DL-U) ..... 8  
\* LEGNINI (DS-U) ..... 3  
\* MANFREDI (FI) ..... 6

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 14,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1278) IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278, sospesa nella seduta del 30 novembre 2004.

GUBETTI, *relatore*. Signor Presidente, presento due emendamenti che intervengono sui commi 1 e 2 dell'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo di ammettere tali emendamenti, alla cui numerazione provvederanno gli uffici.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Su tali proposte di modifica è necessario acquisire il parere della Commissione affari costituzionali, in quanto si riferiscono alle competenze di questa in materia di ordinamento della pubblica amministrazione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici**

**(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio**

**(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici**

**(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio**

**– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587 e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 9 marzo il senatore Mugnai ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

\* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, indiscutibilmente la materia del condominio, come è attualmente disciplinata dal codice civile e da altre fonti normative, necessita di un'organica riforma, perché rispetto a quando è stato emanato il nucleo centrale di questa disciplina, che risale agli anni

Quaranta, vi è stato uno straordinario mutamento della realtà economica e sociale. È pertanto una finalità degna di considerazione quella di adeguare gli strumenti giuridici per individuare con maggiore precisione la proprietà condominiale, rispetto a quella individuale, e favorire una più efficiente gestione condominiale. Del resto, quando questa disciplina fu emanata, ben pochi erano gli italiani proprietari di appartamenti in condominio, mentre oggi questa condizione giuridica riguarda un numero rilevante di cittadini. Inoltre, tale disciplina, proprio per effetto della sua inadeguatezza a causa dei mutamenti verificatisi negli ultimi decenni, è stata fonte di molteplici problemi interpretativi e quindi di un patologico incremento del contenzioso e del ricorso all'autorità giudiziaria. Infatti, molte questioni sono state risolte nel corso del tempo non dal legislatore, come sarebbe giusto, ma dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Tuttavia, in base ad una sia pur sommaria analisi dell'articolato che ci viene proposto dal Comitato ristretto, mi sono formato il convincimento che rischiamo di mancare una occasione importante, perché il testo in molte parti è carente, in altre è confuso e incomprensibile, e in altre parti ancora è non condivisibile. Sicuramente trattasi di una materia non semplice e certamente i colleghi che hanno lavorato al testo hanno compiuto uno sforzo apprezzabile, ma ritengo che ci si debba sforzare ulteriormente per rimediare – nel corso della discussione e attraverso gli emendamenti che eventualmente presenteremo – almeno ad alcune delle carenze e degli errori che sono stati compiuti.

Mi soffermo esclusivamente sui punti più rilevanti, sulle questioni più evidenti, riservandomi una più puntuale presa di posizione sulle singole norme nella fase di esame degli emendamenti.

Il testo è carente innanzi tutto perché non affronta in modo adeguato il tema della capacità giuridica del condominio che invece – come i colleghi ben sanno – è un aspetto di primaria importanza che andrebbe risolto, pur se ciò non è del tutto agevole. Ricordo che le implicazioni pratiche sono di un certo rilievo. Inoltre il testo è carente perché non affronta compiutamente la questione della professionalizzazione dell'amministratore del condominio, che sarebbe il caso di affrontare proprio in questa fase in cui si è deciso di riprendere in esame il tema delle professioni.

Per quanto riguarda le norme di difficile comprensione o comunque non condivisibili, mi permetto di segnalarne alcune, preannunciando opportuni interventi emendativi a tal riguardo nonché su altri aspetti specifici. Richiamo la vostra attenzione – per esempio – sul nuovo articolo 1117, che contiene una formulazione abbastanza opinabile nella parte in cui si afferma che il titolo deve precisare la diversa destinazione del bene a pena di nullità. Si tratta di una sanzione di nullità alquanto singolare e particolare. Sarebbe il caso non solo di precisare in modo migliore la portata della norma, ma anche di parlare di inefficacia.

L'articolo 1117-*bis*, secondo cui le disposizioni sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti del codice civile si applicano in quanto compatibili, introduce una sorta di deroga sulla base di criteri molto opinabili e generici, tra cui uno veramente eccessivo relativo alle condizioni reddi-

tuali dei condomini. Non si comprende bene il collegamento tra la condizione reddituale di un condomino e la necessità o meno di rispettare l'obbligo delle distanze, seppure all'interno del perimetro della proprietà condominiale. Inoltre l'articolo 1117-*bis* affronta, seppure attraverso parametri non sufficientemente idonei, un argomento che riveste una certa rilevanza. Mi riferisco ai cosiddetti *super* condomini o condomini orizzontali, ormai molto diffusi nella nostra realtà, che sono quelli riguardanti proprietà singole, fabbricati singoli dislocati all'interno di un perimetro contenente proprietà condominiali.

L'articolo 1117-*ter* si propone di tutelare, nel meccanismo di formazione delle delibere assembleari, particolari categorie di condomini. A mio giudizio, occorrerebbe compiere un ulteriore sforzo al fine di precisare in modo migliore quali sono queste categorie. Si potrebbe – per esempio – ricorrere ad una distinzione generale, applicata anche in altri ambiti del diritto, per evitare problemi interpretativi di non poco conto. Basti pensare al caso in cui vi è un solo condomino o due condomini che rappresentano la categoria, i quali sarebbero in tal modo titolari di una sorta di diritto di veto rispetto alla decisione presa dall'assemblea condominiale.

Con l'articolo 1117-*quater* si consente la sostituzione ovvero la modificazione della destinazione dell'uso delle parti comuni. Si tratta di una norma non molto chiara non solo nella sua finalità ma anche nella sua stessa formulazione.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di amministrazione del condominio, non c'è alcun dubbio in merito all'apprezzabile sforzo compiuto nell'individuare e risolvere alcuni argomenti più volte affrontati negli ultimi anni. Mi riferisco, in particolare, alla responsabilità dell'amministratore di condominio, all'introduzione del conto corrente nel quale far confluire tutti gli introiti e le spese condominiali e all'introduzione di talune fattispecie di decadenza e di revoca nei confronti dell'amministratore. Come ho già detto, è però necessario introdurre ulteriori disposizioni in materia di qualificazione professionale dell'importante figura dell'amministratore. Oggi può essere amministratore di condominio qualunque persona sia in possesso del titolo di quinta elementare o di terza media, titolo di studio che reputo non adeguato per affrontare e risolvere quei problemi di carattere giuridico, finanziario, urbanistico-edilizio e di altro genere che ricadono sull'amministratore.

Insufficienti sono anche le previsioni in materia di fideiussione, la quale viene introdotta in termini facoltativi e non risolve di fatto il problema. Ricordo che già secondo la normativa vigente una assemblea di condominio potrebbe imporre il previo rilascio di una forma di cauzione rispetto ad eventuali inadempimenti degli obblighi incombenti sull'amministratore stesso.

In merito poi al potere alquanto singolare di sospensione dei servizi ai condomini in caso di morosità, si tratta di una sorta di potere di polizia attribuito all'amministratore di condominio il quale probabilmente non avrà a disposizione gli strumenti giuridici coattivi per adempiere a tale obbligo, se non quello di ricorrere al giudice. Inoltre, questo stesso potere, se

esercitato in una certa forma, potrebbe incidere sull'erogazione dei servizi essenziali, e quindi in materia di diritti della persona, con conseguenze alquanto delicate.

Concludo il mio intervento affermando che è necessario prestare una maggiore attenzione nei confronti di questa materia davvero complessa, apportare correzioni ad alcune norme nonché compiere uno sforzo ulteriore per colmare alcuni vuoti; ciò al fine di licenziare una riforma che possa essere da tutti condivisa e risolvere problemi rilevanti nella vita sociale di molti cittadini italiani. Con la presentazione di opportune proposte emendative ci impegniamo a fare in modo che ciò avvenga.

\* PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Manfredi, ricordo ai colleghi che la Commissione ha fissato alla data del 14 aprile prossimo, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti, i quali devono essere presentati con riferimento al testo licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente (e non già a quello del Comitato ristretto, che è da considerarsi superato), su cui peraltro ha preannunciato la presentazione di emendamenti lo stesso relatore.

\* MANFREDI (FI). Non ritengo sia necessario spendere altre parole sulla necessità e l'urgenza di questo disegno di legge, che ho colto anch'io, dal momento che ho dato un contributo presentando un disegno di legge a mia firma. Ringrazio il relatore e i colleghi che hanno lavorato su questo disegno di legge in sede di Comitato ristretto, perché l'impostazione generale del testo è a mio parere assolutamente condivisibile.

Ritengo molto significativi gli obiettivi che si pone il disegno di legge, tra cui cito soltanto quelli che a mio giudizio sono i più importanti: assicurare una maggiore trasparenza nella gestione del condominio e la tutela degli interessi dei condomini, specie dei più esposti; garantire la salvaguardia primaria della sicurezza e della salute nell'ambito del condominio, non solo rispetto agli spazi comuni, ma anche in relazione a parti di proprietà esclusiva; snellire le procedure per le delibere condominiali e per la gestione dei fondi, al fine di garantire i condomini non morosi; definire regole rigorose per quanto riguarda la nomina, i compiti e la revoca dell'amministratore (aspetti su cui finora ci si è spesso lamentati), per colmare le lacune che la legislazione attuale ha lasciato, recependo soluzioni elaborate anche dalla giurisprudenza, frutto di un'esperienza pluridecennale; tutelare la proprietà contro attività contrarie svolte in danno del beneficio dell'intera collettività del condominio o di qualcuno dei condomini.

In sostanza, con il testo al nostro esame si cerca di risolvere le indeterminatezze della materia, sia regolando i rapporti tra i condomini, sia delineando chiaramente le responsabilità soggettive e oggettive dell'amministrazione del condominio. Quindi, il parere del gruppo di Forza Italia è sicuramente positivo, anche se ci riserviamo di esaminare dettagliatamente i singoli articoli in sede di discussione degli emendamenti.

Prima di concludere, mi limito a fare tre considerazioni. In primo luogo, vi è la necessità di principio di definire nell'ambito del disegno di legge in esame che cosa è il condominio. Ho ritenuto interessante la definizione di condominio orizzontale e da ciò deduco che possiamo individuare anche quella di condominio verticale. Comunque, a parte questa definizione che potrebbe sembrare fantasiosa, dovremmo forse riflettere sulla definizione precisa di condominio, perché credo vi sia motivo di avere qualche perplessità in merito.

La seconda considerazione riguarda l'assenza di un soggetto che a mio parere ha molta importanza nella vita del condominio. Sono bene delineati, infatti, la proprietà condominiale (rappresentata, se vogliamo, dall'amministratore) e i singoli condomini, però occorre chiedersi quale ruolo hanno i conduttori, gli inquilini in questo sistema. Nei condomini, infatti, spesso gli appartamenti sono affittati a singole persone o a famiglie: è una realtà che è necessario affrontare, anche perché genera buona parte del contenzioso, come ben sanno coloro che in materia sono più esperti di me. Si accenna a tale questione all'articolo 19, dove si prevede che l'usufruttuario o il conduttore esercitino il diritto di voto nelle delibere che attengono all'ordinaria amministrazione. Secondo me, questo aspetto potrebbe essere preso in considerazione, anche se si può obiettare che si tratta di un rapporto privatistico di altra natura, che coinvolgerebbe la disciplina delle locazioni, a cui credo sia necessario porre attenzione nel contesto di questo disegno di legge.

La terza ed ultima considerazione riguarda l'aumento del contenzioso, che è stato il motivo principale per cui abbiamo avvertito l'esigenza di porre mano a questa materia. Molti aspetti, come dicevo, saranno risolti grazie alle nuove formulazioni introdotte con questo disegno di legge, ma probabilmente sarà necessaria qualche puntualizzazione, qualche ulteriore integrazione, nella prospettiva di eliminare le questioni che in passato hanno dato luogo a liti e ricorsi alla giustizia. Mi riservo dunque di esaminare questi aspetti – alcuni dei quali sono rilevanti dal punto di vista del contenuto – in sede di esame degli emendamenti.

\* BUCCIERO (AN). Premetto che il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame trova la mia piena approvazione. È stato preso a base il disegno di legge n. 1708, di cui sono primo firmatario, che poi si è arricchito di altri preziosi contributi. Sono quindi state riconosciute le motivazioni sottostanti alla mia proposta, che vorrei ricordare sinteticamente.

La prima motivazione è costituita dall'enorme incidenza sui ruoli delle cause civili di quelle in materia di condominio, soprattutto a causa di una giurisprudenza molte volte oscillante, quando non addirittura contraddittoria. Tale situazione ha indotto me e un gruppo di avvocati (in particolare la sezione barese del sindacato forense) a redigere il disegno di legge n. 1708. Con il nostro lavoro, abbiamo cercato di individuare le norme che avevano suscitato i maggiori dubbi, cioè le materie che, in assenza di interpretazioni certe, avevano consentito la proliferazione dei giudizi in tale ambito.

È noto che la legislazione in materia poteva considerarsi non solo antica, ma addirittura mummificata; basti pensare all'evoluzione della proprietà immobiliare in condominio e agli sforzi conseguenti da parte della giurisprudenza, ma non sempre con esiti favorevoli, di adeguare le nuove forme di vita condominiale alle norme esistenti, ormai antiche.

Il testo mi soddisfa e ho apprezzato il lavoro sinora svolto che ha sapientemente tenuto conto dei contributi di tutti, senza subire le scorrette, a volte esagerate, pressioni di *lobby* ben individuate che, in luogo di perseguire gli interessi generali, hanno tentato di perseguire quelli di parte. Mi basta accennare all'equivoco – solo di un equivoco può infatti trattarsi – sorto in merito al registro degli amministratori, nato dalla necessità di facilitare l'individuazione dell'amministratore e la notifica a quest'ultimo di tutti gli atti.

Concludo il mio intervento affermando che il testo contiene ovviamente piccole imperfezioni e lacune che tenterò di colmare attraverso la presentazione di specifici emendamenti.

In ogni caso, sono lieto di poter affermare che il Parlamento, attraverso lo sforzo di tutti, ha finalmente posto mano seriamente ad una riforma attesa ormai da decenni.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Colgo l'occasione, in sede di discussione generale, per esprimere un ringraziamento al Presidente ed uno particolare al professore Costantino che ci ha coadiuvato, con notevole impegno culturale e scientifico, nella fase iniziale di elaborazione del testo al nostro esame. Un notevole e costruttivo contributo è stato offerto anche dagli uffici, che non si sono limitati alla usuale e diligente opera di compilazione, e per questo motivo li ringrazio vivamente.

Ogni volta che affrontiamo questioni codicistiche non cessa la mia ammirazione, che nel caso specifico è puramente da giurista, nei confronti del legislatore del 1942, il quale in modo mirabile è riuscito, pur in una temperie non certo facile, a porre in essere quella sintesi che noi reputiamo molto difficile nella realtà presente. Non vi è alcun dubbio in merito alla scioltezza e secchezza – per sgombrare il campo da ogni equivoco ideologico – delle disposizioni codicistiche, che reputo del tutto superiori a quelle che normalmente noi stessi presentiamo. Il discorso vale del resto anche per il codice penale del 1930. Suggesto, pertanto, di riprendere la scienza che si chiama legistica che sta abbandonando le Aule parlamentari nelle quali al contrario dovrebbe essere molto presente.

Chiarito quella che reputo una obiettiva difficoltà di compendiare la materia in disposizioni codicistiche, in ogni caso il disegno di legge al nostro esame deve essere salutato con soddisfazione perché si tratta del primo organico tentativo di mettere mano in maniera consistente e prudente ad un tema sicuramente importante.

Certo, questa iniziativa legislativa non riesce a dare una soluzione a tutte le questioni che sono state evidenziate sia dai disegni di legge da cui si è partiti sia da quello che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato. In particolare, pongo una domanda che non vuole essere una critica



polemica. Chiedo se il testo in esame è capace di risolvere quelle che vengono definite le problematiche dei cosiddetti condomini orizzontali, dei maxi condomini. Avevamo programmato di fornire risposte addirittura più specifiche e puntuali che poi si sono perse nel corso della discussione.

Alcune norme potrebbero essere riattate in modo migliore. Come poc' anzi ha affermato il collega Legnini, manca la definizione di una sorta di soggettività giuridica del condominio. È chiaro che il testo non ha scelto la strada di una sorta di strappo totale, di rivoluzione rispetto alla tradizione codicistica. Anche questo rappresenta un problema, in quanto le cosiddette amministrazioni o centri di imputazione di interessi separati stanno diventando sempre più diffusi nel nostro ordinamento civilistico. Si può quindi ragionare a tal riguardo.

Possiamo certamente affermare che è abbastanza equilibrata tutta la parte relativa alla figura dell'amministratore. Sono d'accordo con il senatore Bucciero sul fatto che è sorto un equivoco. Purché sia chiaro il concetto che il disegno di legge in esame non istituisce la professione dell'amministratore di condominio, non trovo del tutto indecoroso prevedere un registro o una sorta di albo nel quale possano iscriversi le persone, ma non nel senso tecnico-professionale. Ricordo che disposizioni legislative di carattere regionale hanno affrontato l'argomento. La Regione Lazio – per esempio – attraverso una legge ha previsto un ruolo degli amministratori di condominio. Esiste anche una funzione pubblicistica di questi soggetti, rafforzata da quelle norme che per la prima volta si sono occupate della sicurezza degli edifici e delle possibilità di innovazione delle parti comuni e del loro uso. Forse anche a tal riguardo occorrerà compiere un ulteriore approfondimento e riflessione. In ogni caso, il problema esiste ed è uno tra quelli che ha fortemente condizionato quell'enorme contenzioso a cui ha fatto prima riferimento il collega Bucciero.

Vorrei concludere il mio intervento con un'ultima osservazione. Come del resto abbiamo già detto nel corso della discussione in sede referente, dobbiamo affrontare un altro problema di fondo. Non mi riferisco solo al rilevante contenzioso che esiste in materia di condominio, ma soprattutto al riparto di competenze tra giudice di pace e tribunale. Al giudice di pace è affidata la decisione in materia di modalità d'uso dei beni e dei servizi comuni, mentre al tribunale è riservata la competenza in materia di impugnazione vera e propria delle delibere condominiali o delle questioni attinenti le parti comuni in senso stretto. Questa ripartizione, oltre che essere – a mio giudizio – alquanto causidica e quindi spesso foderia di questioni autonome proprio sulla ripartizione di competenza, meriterebbe una riflessione di carattere più generale. Probabilmente, questa è proprio una di quelle materie in cui sarebbe opportuno prevedere l'istituzione di un meccanismo di deflazione preventiva, di un tentativo di conciliazione obbligatorio o di un'altra di queste forme strutturate, e la costituzione di una sorta di soggetto specializzato, cioè un giudice ordinario ma specializzato, eventualmente assistito da uno o più tecnici. Del resto, la prassi consolidata che tutti noi conosciamo nelle aule dei tribunali è che in questa materia, specialmente quella attribuita alla competenza dei tribu-

nali, tutto si risolve nell'ammissione di perizie, con meccanismi che spesso dilatano moltissimo i tempi della decisione giurisdizionale.

Vi ricordo quanto fu drammatica negli anni Ottanta la questione della trasformazione degli impianti di riscaldamento da centralizzati ad autonomi e quanto il lavoro della giurisprudenza e i decreti-legge non convertiti abbiano contribuito a creare una situazione di confusione lacerante in migliaia di condomini.

Sarebbe pertanto molto più semplice e anche qualificante riferirsi ad un organo di giustizia specializzato. Addirittura si potrebbe recepire in questa materia il rito del lavoro, costruendo una sorta di processo rapido, semplificato, introdotto con ricorso; l'udienza si svolgerebbe di fronte al giudice specializzato. Del resto, i cittadini ci chiedono che vengano adottati tempi più celeri e modi semplificati per decidere le questioni. Questa osservazione può sembrare una digressione, ma in realtà è utile per completare il quadro.

Anticipo che anche noi presenteremo alcuni emendamenti per migliorare quei pochi aspetti che sono già stati oggetto di qualche rilievo e osservazione da parte nostra. Per il resto, credo che si potrà procedere speditamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,35.*



